



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F.: 00237220900
Tel. 079/799046 | comune.anela.ss.it | protocolloanelaa@legpec.it

Area Tecnica

Determinazione n. 172 del 18/05/2023

| | |
|--|---|
| Proposta n. 54 del 18/05/2023 | Oggetto: Applicazione sanzione amministrativa pecuniaria per mancata presentazione della domanda del certificato di agibilità. Ditta: Manca Sebastiananata a Nule (SS) 19/09/1949 – Cod.Fisc. MNCSST49P53F976K |
|--|---|

Il Responsabile di Area

Premesso:

- che la Sig.ra Manca Sebastianana nata a Nule (SS) il 19/09/1949 – Cod.Fisc. MNCSST49P53F976K è titolare nel Comune di Anela di un immobile sito ad Anela nella Via Roma n. 12 censito presso l’Agenzia delle Entrate - Sezione Territorio, al Foglio 14 Mappale 551 sub 4, oggetto di lavori “Cambio destinazione d’uso di un locale da residenziale a commerciale “negozi”, da realizzarsi nella Via Roma n. 12;
- che la concessionaria Sig.ra Manca Sebastianana non ha presentato domanda di rilascio del certificato di agibilità, entro i 15 giorni successivi all’ultimazione dei lavori, così come prescritto dal D.P.R. 06/06/2001, n. 380;

Vista la richiesta in data 18/05/2023, Prot. n. 2014 della Sig.ra Manca Sebastianana nata a Nule (SS) il 19/09/1949 – Cod. Fisc. MNCSST49P53F976K, avente ad oggetto “Richiesta di calcolo della sanzione pecuniaria per la mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità”;

Visto l’art. 24, commi 2 e 3) del d.P.R. 06.06.2001, n. 380, che testualmente recitano:

- “Comma 2. Ai fini dell’agibilità, entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.”

- “Comma 3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.”

Visto che per la violazione anzidetta è prevista una sanzione da € 77 a € 464 per cui il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16, L. 24/11/1981, n. 689, per una somma pari a €

154,00:

Vistala nomina del Responsabile del Servizio da parte del Sindaco con decreto n. 1/2023 del 01/01/2023;

Vistol’ ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni;

DETERMINA

Di applicare nei confronti della Sig.ra Manca Sebastiana nata a Nule il 19/09/1949 – Cod.Fisc. MNCSST49P53F976K per la violazione di cui alle premesse, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 24, comma 3, del d.P.R. 06.06.2001, n. 380, nella misura di **€ 154,00**(Euro centocinquantaquattro/00) da corrispondere entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, mediante versamento sul C/CPostale n. 12463071, intestato al Comune di Anela, citando gli estremi della presente determinazione, oppure con Bonifico presso la tesoreria del Banco di Sardegna al seguente IBAN IT 93 S 01015 84910 0000 00010751.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. –di Cagliari; per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - o, in alternativa
- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom. Francesco Bulla 079/7998003.

Il Responsabile del Procedimento

BULLA FRANCESCO

Il Responsabile di Area

BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 18/05/2023

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 19/05/2023

L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio